



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Messina, 30 gennaio 2014

Al Presidente del CNI
SEDE

Ai Presidenti degli Ordini Ingegneri
d'Italia
LORO SEDI

e p.c. Al Presidente della Consulta Regionale
Ingegneri di Sicilia
SEDE

Oggetto: Rilievi relativi alla Sentenza TAR Veneto 20.11.2013 n. 1312 - "Competenze dei geometri anche per progetti di strutture in c.a."

IL FATTO:

L' O.d.I. della Prov. Verona ha presentato il ricorso n° 1773/2012 c/o il TAR del Veneto (Sezione Prima) contro il Comune di Torri del Benaco e il Collegio dei Geom. e Geom. Laureati della prov. di Verona chiedendo l'annullamento (previa sospensione) della delibera di Giunta n° 96/2012 arrecante " INDIRIZZI IN TEMA DI COMPETENZE PROFESSIONALI DEI GEOMETRI". Tale delibera stabiliva " la competenza dei geom. e dei geom. laureati relativamente alla "progettazione e D.L....di "modeste c.ni" **ALMENO** fino a 1500 mc...**SIA PUR CON LA PRESENZA DI C.A....**"

L'eccezione proposta nel ricorso dai Collegi di Verona è stata la seguente:
-riconoscere la carenza di potere da parte del sindaco il quale ha esercitato funzioni di carattere normativo in tema di competenze professionali in assenza di una norma che gli attribuisse tale potere o, in subordine, riconoscere la violazione di legge e l'eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, dello sviamento di potere e del difetto di motivazione

I resistenti, cioè comune e collegio, hanno rilevato, **pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, inoltre, il difetto di legittimazione e la carenza di interesse di parte ricorrente.**

Il Collegio Giudicante ha accolto l'istanza di sospensione richiesta dall'O.d.I. di Verona (ordinanza n° 24/2013) e ha disposto la decisione della causa al 10/10/2013.



IL DIRITTO:

- 1) Viene **RESPINTA** l'eccezione sollevata dal Collegio dei Geom. sul difetto di giurisdizione del Giudice Amm.vo in quanto la lesione lamentata dall'O.d.I. di Verona riguarda la legittimità dell'azione amm.va nell'ambito dei procedimenti di rilascio del permesso a costruire.
- 2) Il Collegio Giudicante ritiene **INFONDATO** il primo motivo del ricorso inoltrato dall'O.d.I. in quanto "...*la deliberazione comunale deve farsi rientrare nell'ambito degli atti di indirizzo politico-amministrativo con i quali gli organi politici degli enti comunali fissano le linee generali in cui gli uffici devono attenersi nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 07/04/2011, n° 2154)...*" La giustificazione sta nel fatto che, comunque, **l'atto di indirizzo non è vincolante nei riguardi degli uffici tecnici i quali devono sempre verificare l'osservanza della normativa e la competenza professionale dei geometri la quale deve essere limitata a edifici semplici e con moduli ripetitivi; inoltre la misura di 1500 mc non costituisce un limite quantitativo in quanto rimane, comunque, subordinata alla presenza o meno di particolari problematiche di carattere strutturale la cui soluzione spetta in ogni caso demandata a professionisti di rango superiore (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. II, 27/01/1988, n°736 e Cons. St., sez. V, 03/10/2002 n° 5208).**
- 3) Infine (per chiudere in bellezza) il secondo motivo di ricorso viene **RESPINTO in quanto il d.lgs. 13/12/2010 n° 212 ha abrogato il R.D. 16/11/1939 n° 2229 a noi tutti conosciuto (cioè l'esecuzione di opere in c.a. deve essere realizzata sulla scorta di progetti esecutivi firmati da ingegneri o architetti).**

LE CONSIDERAZIONI:

Ricapitolando, in base a quanto sopra esposto, la sentenza ha stabilito quanto segue:

- 1) L'Ente locale è legittimato a deliberare, in termini di atti di indirizzo politico-amministrativo, nel campo delle competenze professionali che riguardano l'ambito della progettazione anche strutturale fermo restando che **viene demandato all'organo tecnico dell'amm.ne il compito di verificare la validità**

della progettazione sia dal punto di vista della “semplicità” delle strutture progettate sia dal punto di vista “normativo”;

- 2) Il limite numerico dei 1500 mc **non è quantitativamente vincolante** in quanto deve essere supportato dalla “semplicità” della struttura progettata la quale, solo se dovesse presentare particolari problematiche dovrebbe essere affidata esclusivamente a “tecnici di rango superiore”; (il controllo dei parametri tecnico-qualitativi, pertanto, è sempre demandato agli uffici tecnici preposti!)
- 3) Il richiamo al d.lgs. 13/12/2010 n° 212, che ha abrogato il R.D. 16/11/1939 n° 2229, avverte che **non è esclusa “in toto” la competenza dei geometri in ordine alla progettazione di costruzioni civili in c.a.**

Alla luce di quanto sopra riportato è possibile dedurre che *ci troviamo in presenza di una normativa “lacunosa e fumosa” mirante a legittimare anche i geometri non laureati ad affrontare problematiche di carattere strutturale e a dirigere edifici in c.a. demandando il controllo della “semplicità” e della “ripetività modulare” al personale tecnico degli uffici preposti al rilascio dei “permessi a costruire”; inoltre sembrerebbe che il limite di 1500 mc non sia un vincolo quantitativo in quanto il controllo debba essere effettuato sui parametri tecnico-qualitativi del progetto.*

I QUESITI:

Le domande che hanno bisogno di risposte sono le seguenti:

- la sentenza del TAR del Veneto assume valenza giurisprudenziale a livello nazionale?
- è applicabile anche in Sicilia dove **non è stato adottato il T.U. 380/01** e dove notevoli porzioni del territorio sono classificate 1 contrariamente al Veneto dove la classificazione sismica prevede zone 3,4 e, in minima parte, 2?
- i criteri di **“semplicità” e “modularità strutturale”** sono regolamentati oppure sono lasciati al vaglio del singolo Tecnico del singolo ufficio tecnico? (ad esempio la “modularità strutturale” è intesa solo con sviluppo orizzontale o anche verticale?)
- i geometri non laureati possiedono le conoscenze culturali e scientifiche necessarie per una giusta lettura ed applicazione dei dettami delle vigenti,



**ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MESSINA**

innovative e corpose NTC08 in materia di nuove costruzioni in c.a. fermo restando che una inesatta valutazione degli stessi comporterebbe un errato dimensionamento delle membrature con conseguente nocumento per la pubblica e privata incolumità?

Pertanto, nell'interesse della categoria che attraversa uno dei momenti più difficili della propria storia a causa della grave congiuntura economica (e non solo), si reputa necessario fare CHIAREZZA sui quesiti posti c/o gli Organi Superiori preposti alla salvaguardia della COMPETENZA professionale degli Ingegneri INTERVENENDO opportunamente c/o le sedi istituzionali nazionali al fine di predisporre un insieme di norme che regolamentino DETTAGLIATAMENTE E DEFINITIVAMENTE i limiti di azione delle varie categorie professionali e i rispettivi campi di operatività.

Confidando in un'autorevole e determinata attività di difesa e rilancio del decoro della ns. professione si resta a disposizione per definire, congiuntamente al CNI, ulteriori azioni, e/o ulteriori contributi, che concordemente a tutti gli Ordini provinciali italiani potremmo adottare nei rispettivi territori di competenza.

Il Presidente
(ing. Santi Trovato)